



COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

**Ordinanza
SINDACO**

N. 16 del 02-10-2020

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE", APPROVATE IN DATA 6 AGOSTO 2020 DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - DPCM DEL 7 AGOSTO 2020 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali; 1

VISTE le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome allegata al predetto DPCM del 7 agosto 2020;

VISTA l'ordinanza n. 41 dell'11/08/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale del Molise,

con la quale sono state aggiornate le linee guide emanate dalla Conferenza delle Regioni e province autonome;

DATO ATTO che le suddette linee guida sono state trasmesse, ai Sindaci dei Comuni, dalla Prefettura di Isernia con nota prot. n. 31389 del 30/09/2020, al fine dell'individuazione di misure di sicurezza;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

RITENUTO di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 /2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Che tutte le manifestazioni sportive, che vengano svolte sul territorio comunale, siano effettuate a porte chiuse nel pieno rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" n. 20/151/CR10a/COV19 del 06/08/2020.

DISPONE

1. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – UTG di Isernia, alla ASREM – al locale Comando della stazione Carabinieri, nonché alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione ed alla vigilanza della presente ordinanza;
2. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR Molise ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
3. La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio come per legge.

AVVISA

Che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 138 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata e incontrollata capacità di diffusione.

**IL SINDACO
EUSTACHIO MACARI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.